

DOCUMENTI NECESSARI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ART. 103 DL 34/2020

1) Documenti di identità

DATORE DI LAVORO

Cittadino comunitario	Cittadino extracomunitario
Carta di identità o documento equipollente	Passaporto (pagine con foto e dati anagrafici) e Permesso di soggiorno (fronte e retro)

LAVORATORE

Copia integrale del passaporto del lavoratore in corso di validità (devono essere trasmesse tutte le pagine) possono essere esibiti documenti equipollenti, quali ad esempio: <ul style="list-style-type: none">• lasciapassare comunitario;• lasciapassare frontiera ;• titolo di viaggio per stranieri;• titolo di viaggio apolidi;• titolo di viaggio rifugiati politici;• Attestazione di identità rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica in Italia del Paese di origine.
Potrà, inoltre, essere indicato in via eccezionale anche il permesso di soggiorno scaduto, fermo restando che all'atto della convocazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione lo straniero dovrà essere in possesso di un documento di identità in corso di validità

Copia codice fiscale del lavoratore, solo se già in possesso

2) Prova della presenza in Italia dello straniero documentata da attestazione di data antecedente all'8 marzo 2020;

Deve essere presentata documentazione rilasciata da organismi pubblici intesi come soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico (a titolo meramente esemplificativo: certificazione medica proveniente da struttura pubblica, certificato di iscrizione scolastica dei figli, tessere nominative dei mezzi pubblici, certificazioni provenienti da forze di polizia, titolarità di schede telefoniche o contratti con operatori italiani, documentazione proveniente da centri di accoglienza e/ o di ricovero autorizzati anche religiosi, le attestazioni rilasciate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia)
--

3) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale il lavoratore dichiara la data di ingresso e le frontiera di ingresso in Italia e dichiara di non aver mai abbandonato il territorio nazionale dopo la data del 08/03/2020.

4) Redditi

Ultima dichiarazione dei redditi del datore di lavoro, ovvero certificazione attestante il possesso del requisito del reddito dichiarato in istanza;
Se la procedura riguarda l'assunzione di badante per datore non autosufficiente: Certificazione della struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato SSN, rilasciata in data antecedente all'inoltro della domanda, che attesti la limitazione dell'autosufficienza del datore di lavoro

5) Alloggio

Certificato di stato di famiglia relativo alle persone che abitano nell'alloggio ove dimorerà il lavoratore (se alloggio libero autocertificazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare dell'alloggio che ne dichiara tale stato)
Contratto di compravendita/locazione/comodato e relativa registrazione ed eventuale registrazione della proroga riguardante l'alloggio ove dimorerà il lavoratore
Il lavoratore straniero non convivente con il datore di lavoro dovrà presentare, nel caso non sia di titolare di contratto di affitto o comodato, dichiarazione di ospitalità resa ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 286/98
Certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune, in corso di validità, per l'alloggio ove dimorerà il lavoratore . (In attesa dell'emissione del certificato potrà essere anticipata ricevuta di richiesta avanzata al Comune, sospendendo il termine indicato per la presentazione della documentazione)

6) Versamenti contributi forfettari

Ricevuta di versamento del modello F24 relativo al pagamento del contributo forfettario di 500 euro;
Nel caso sia stata dichiarata in istanza la sussistenza di rapporto di lavoro irregolare , ricevuta del versamento del contributo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale. Da effettuare tramite modello F24, che andrà compilato secondo le seguenti istruzioni: <ul style="list-style-type: none">- nella sezione "CONTRIBUENTE" devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro;

- nella sezione “ERARIO ED ALTRO” devono essere indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, il codice fiscale del lavoratore;
- nel campo “codice”, i codici tributo “CFAS” (settore assistenza sanitaria) o “CFLD” (settore domestico e sostegno al bisogno familiare);
- nel campo “anno di riferimento”, il valore “2020”;
- nel campo “importi a debito versati”, il contributo forfettario dovuto, nella misura di 156,00 euro per ciascun mese o frazione di mese (si rammenta come sia da includere anche il mese nel quale è stata presentata la domanda).

7) Comunicazione obbligatoria

Nel caso in istanza sia stata indicata la mera volontà di assumere il lavoratore e, nelle more della definizione della procedura, sia stata formalizzata l’assunzione, dovrà essere presentata copia della comunicazione obbligatoria/denuncia di assunzione di lavoro domestico inoltrata all’INPS

BENEFICIARI DELLA PROCEDURA IN POSSESSO DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER RICHIESTA DI ASILO

Una volta conclusa positivamente l’istruttoria, allo Sportello Unico il beneficiario della procedura titolare di permesso di soggiorno per richiesta di asilo dovrà optare, tramite apposito modulo allegato, per quale tipo di permesso di soggiorno proseguire la procedura:

Permesso di soggiorno per lavoro subordinato	Permesso di soggiorno per protezione internazionale (se in possesso dei requisiti)
--	--

Il modulo compilato e firmato in originale dovrà essere presentato allo sportello il giorno dell’appuntamento per la definizione dell’istanza.

COSA FARE IN CASO DI DECESSO DEL DATORE DI LAVORO/ASSISTITO

In caso di decesso o ricovero in struttura sanitaria residenziale del datore o dell’assistito (in caso di badante) la normativa prevede che, in assenza di motivi ostativi ed in mancanza di subentro di altro datore di lavoro, al lavoratore spetti il permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di 6 (sei) mesi.

L’erede del richiedente dovrà fare pervenire:

Certificazione attestante il decesso del datore/assistito ovvero ricovero dello stesso;
Comunicazione obbligatoria/denuncia INPS di cessazione del contratto di lavoro nel caso il rapporto di lavoro fosse stato già in essere.

Lo Sportello Unico richiederà la documentazione necessaria per la definizione della procedura per l’emissione di permesso di soggiorno per attesa occupazione.

COSA FARE IN CASO DI SUBENTRO DI NUOVO DATORE DI LAVORO

Le recenti circolari del Ministero dell’Interno hanno esteso a tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro la possibilità del subentro di un nuovo datore di lavoro che sottoscriva con il lavoratore un contratto per le attività previste dall’art. 103 D.L. 34/2020.

Per poter procedere alla formalizzazione del subentro del nuovo datore di lavoro è necessario trasmettere:

Comunicazione obbligatoria/denuncia INPS di cessazione del contratto di lavoro tra il precedente datore di lavoro, titolare della pratica di emersione, ed il lavoratore, beneficiario della stessa;
Comunicazione obbligatoria/denuncia rapporto di lavoro INPS dell’assunzione da parte del nuovo datore di lavoro;
Documento di identità del nuovo datore di lavoro (vedi punto 1 documenti);
Eventuale pagamento contributo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale dovuto dal precedente datore di lavoro.

Ricevuta tale documentazione lo Sportello Unico valuterà la sussistenza dei requisiti per il subentro e nel caso procederà con la modifica dei dati in istanza.

La procedura procederà secondo l’ordine di invio dell’istanza presentata dal precedente datore di lavoro.

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, NON PER GIUSTA CAUSA, PER CUI NON È INTERVENUTO UN NUOVO DATORE DI LAVORO

In caso rapporto di lavoro, inerente la procedura di emersione, cessato per cui non è intervenuto nuova assunzione dello stesso datore di lavoro o subentro di un nuovo datore, la normativa non prevede necessariamente l'attribuzione del permesso di soggiorno per attesa occupazione al lavoratore.

In base alla circolare del Ministero dell'Interno del 11/05/2021, lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Milano avvierà apposita istruttoria al fine di valutare la presenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo per attesa occupazione al lavoratore.